FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE CALABRIA
VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 7 DICEMBRE 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 5 dicembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:
- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
-Avv. Anna PIANE COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'AIA-CRA:Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.9 della Società A.S.D. ATLETICO MAIDA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 del 28.10.2016 (squalifica del calciatore LOMBARDI Pasquale fino al 31.12.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

- in via preliminare che la Corte, nel corso della seduta del 14/11/2016 (*v. C.U. n.57 del 16/11/2016 del Comitato Regionale Calabria*), ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, per cui ha disposto la convocazione dell'arbitro a chiarimenti per la seduta odierna;
- che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Polisportiva Lamezia – A.S.D. Atletico Maida del 25/10/2016, risulta che, a fine gara, il calciatore Lombardi Pasquale (Atletico Maida) veniva espulso per avere colpito l'arbitro con un "violento calcio al polpaccio", senza conseguenze.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti suesposti, ha squalificato il calciatore Lombardi Pasquale fino al 31/12/2017 (*cfr. C.U. n.48 del 28/10/2016 del Comitato Regionale Calabria).*
La società A.S.D. Atletico Maida propone reclamo avverso la decisione *de qua* e ne chiede l'annullamento, sostenendo che il direttore di gara sia incorso in uno scambio di persona, in quanto sarebbe stato il dirigente della medesima società, Colistra Antonio, ad urtare involontariamente l'arbitro al polpaccio con la propria gamba, nella confusione venutasi a creare a fine gara mentre, insieme ad altri dirigenti, tentava di riportare la calma fra i propri calciatori che protestavano nei confronti dell'arbitro, ritenendo esiguo il recupero concesso.
Il direttore di gara, sentito a chiarimenti telefonicamente nel corso dell'odierna seduta, ha dichiarato di non avere alcun dubbio che l'atto di violenza ai suoi danni sia stato posto in essere dal calciatore Lombardi Pasquale, avendolo riconosciuto con assoluta certezza nell'immediatezza dell'evento, confermando pienamente, quindi, il contenuto del referto a sua firma.
Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dall'arbitro, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (*art.35, comma 1, punto 1.1, del C.G.S*).
La sanzione irrogata in I grado appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti al Lombardi.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.17 della Società A.S.D. CARIATI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Reg.le Calabria di cui al Com.Uff. n.47 del 27.10.2016 (punizione sportiva della perdita della *gara Cariati – Cotronei 1994 del 9.10.2016 Campionato Promozione per posizione irregolare calciatore Lonetti Giuseppe I.*:**,ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente SCIGLIANO Lorenzo fino al 21.11.2016).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo, l'ulteriore memoria depositata dalla società reclamante, nonché le controdeduzioni della società resistente;
sentito il legale della controdeducente;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha accolto il ricorso del Cotronei volto a sanzionare la posizione del calciatore Lonetti Giuseppe I. nella gara in epigrafe, irregolare per non aver scontato un residuo di squalifica inflittagli nella precedente stagione 2015/2016, in cui era tesserato per la società ACLI Sporting Club, nel campionato Allievi Regionali.
Sostiene in via preliminare la genericità del reclamo proposto dal Cotronei in primo grado e la mancata pronuncia sul punto del giudice sportivo.
Sostiene quindi un'interpretazione che escluda l'applicazione dell'articolo 22 C.G.S. nella fattispecie facendone derivare la regolarità della posizione del calciatore Lonetti. L'argomentazione si fonda sulla convinzione della non applicabilità dello stesso "ai tesserati che si trasferiscono da una società partecipante ai Campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica a club che partecipano alle competizioni ufficiali–agonistiche indette dalla LND".
Il Cotronei controdeduce nel senso già tracciato nel reclamo di prime cure.
L'art 22, comma 3 del C.G.S. recita "*Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del settore giovanile e scolastico di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1, e 11.3…*".
La dizione del disposto è assolutamente chiara e non lascia margini di dubbio alla possibilità di applicazione nel caso di specie: Lonetti Giuseppe Immaco è sceso in campo per disputare la gara contro il Cotronei quando non aveva scontato – in nessuna competizione - la sanzione disciplinare comminatagli nella precedente stagione sportiva.
La sua presenza in campo ha quindi alterato il risultato della gara.
Il reclamo è, pertanto, da rigettare con riguardo alla sanzione della punizione sportiva della gara e dell'ammenda irrogata al Cariati, è invece inammissibile nella parte in cui si impugna l'inibizione del Dirigente accompagnatore Scigliano Lorenzo in quanto non impugnabile ai sensi dell'art. 45, comma, 3 punto b) del C.G.S. in quanto inferiore al mese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui s'impugna l'inibizione del Dirigente accompagnatore Scigliano Lorenzo;
rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.18 della Società A.S.D. ROSE CITY

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Reg.le Calabria di cui al Com.Uff. n.54 del 10.11.2016 (squalifica del calciatore FALBO Gianluca fino al 8.2.2017, inibizione del dirigente PIRRI Emilio fino al 16.11.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

la reclamante propone appello avverso le due sanzioni irrogate in primo grado e di cui in epigrafe.
L'inibizione irrogata al dirigente Pirri Emilio non può essere impugnata, in ossequio all'art. 45, comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto inferiore al mese. Il reclamo sul punto è, pertanto, inammissibile.
In merito alla squalifica con cui si è sanzionato il comportamento minaccioso e offensivo nonché il tentativo di atto di violenza del calciatore Falbo Gianluca, la Società Rose City assume l'assoluta infondatezza degli addebiti ammettendo al più la responsabilità del calciatore per il comportamento offensivo.
Le argomentazioni difensive su tale secondo punto appaiono assolutamente infondate in quanto smentite dalla narrazione del direttore di gara che risulta chiara, puntuale e circostanziata. Anche la sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti addebitati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui s'impugna l'inibizione al dirigente PIRRI Emilio;
rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n.19 della Società A.S.D. BRUTIUM COSENZA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17.11.2016 (ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore FABIANO Gianmarco per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

La reclamante propone appello avverso le due sanzioni irrogate in primo grado e di cui in epigrafe.
Argomenta le proprie lagnanze affermando, nel merito, che i fatti sono stati enfatizzati dall'arbitro che li ha riportati in maniera confusa e decontestualizzata, lamenta poi la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 C.G.S. chiedendo l'irrogazione al Fabiano Gianmarco di pena più mite perchè non ha assolutamente minacciato l'arbitro. Evidenzia, infine, la carenza della responsabilità oggettiva a carico della società Brutium Cosenza per il mancato raggiungimento della prova che i fatti oggetto della valutazione del giudice possano essere imputati ai sostenitori della propria squadra.
Le citate argomentazioni appaiono prive di rilievo in merito alla prova dell'accadimento dei fatti e della conseguente imputabilità al calciatore ed in particolare alla società a titolo di responsabilità oggettiva.
Il direttore di gara riporta, infatti, i citati eventi in maniera esaustiva e scevra da vizi logici: gli stessi non possono, pertanto, essere posti in dubbio.
Anche la sanzione pecuniaria statuita per la responsabilità oggettiva ricadente sulla società per il comportamento dei propri sostenitori è legittima e congrua. Appare al contrario meritevole di pregio la lagnanza sull'afflittività della sanzione irrogata al calciatore Fabiano Gianmarco che appare conforme a giustizia rimodulare riducendola di una giornata.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce a QUATTRO giornate la squalifica al calciatore FABIANO Gianmarco;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.20 del Sig. DE MARCHI Marco (tesserato della Società A.S.D. Roglianese C.5)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17.11.2016 (inibizione fino al 29.4.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che dal referto arbitrale emerge che nel corso della gara il Signor Marco De Marchi della Società ASD Roglianece C.5 si è reso responsabile di proteste e comportamento offensivo nei confornti del direttore di gara; a fine gara lo stesso scavalcava la balaustra divisoria con il campo tornando sul terreno di giuoco ma veniva prontalmente fermato da alcuni componenti della squadra ospitata;
ritenuto che la sanzione inflitta appare sproporzionata in ragione dei fatti contestati;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione inflitta a DE MARCHI Marco fino al 28 FEBBRAIO 2017 e dispone restituire la tassa reclamo.

RECLAMO n.21 del Sig. RONDINELLI Francesco (tesserato della Società Futsal Club Filadelfia)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 17.11.2016 (inibizione fino al 22.12.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
considerato che dal referto arbitrale emerge che a fine gara il Sig.Rondinelli Francesco della Società Futsal Club Filadelfia si è reso responsabile di comportamento non regolamentare nei confronti del direttore di gara;
ritenuto che la sanzione inflitta appare congrua in ragione dei fatti contestati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerare la tassa.

RECLAMO n.22 del Sig. IERO Basilio Giuseppe (tesserato della Società ASD Aurora Reggio)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 S.G.S. del 10.11.2016 (squalifica fino al 9.1.2017, ammenda di € 90,00 inflitta alla Società ASD Aurora Reggio).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- in via preliminare, che è da ritenere inammissibile il reclamo avverso l'ammenda di **€** 90,00 comminata in primo grado alla società A.S.D. Aurora Reggio, essendo stato sottoscritto da Iero Basilio Giuseppe, dirigente non abilitato nonché squalificato in qualità di massaggiatore;
- che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Villese Calcio – A.S.D. Aurora Reggio del 06/11/2016 risulta che:
✓ al 28° del II tempo, il massaggiatore della società Aurora Reggio, Iero Basilio Giuseppe, entrava in campo a soccorrere un calciatore infortunato;
✓ in quel frangente, il massaggiatore iniziava a discutere animatamente e a minacciarsi reciprocamente con una persona riconducibile alla squadra avversaria che si trovava nella tribuna opposta alle panchine, determinando con tale comportamento la reazione dei tifosi della società ospitante che iniziavano ad inveire contro il suddetto tesserato;
✓ a fine gara, il direttore di gara sentiva delle urla provenire dai tifosi delle due squadre - entrati abusivamente in campo - e dai dirigenti delle due società ed, inoltre, scorgeva alcuni di essi che si scambiavano spintoni.

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti succitati, ha squalificato il massaggiatore Iero Basilio Giuseppe fino al 09/01/2017 (*cfr. C.U. n.21 del 10/11/2016 del Comitato Regionale Calabria-Attività Giovanile).*

Il reclamante chiede che la sanzione irrogatagli venga annullata, sostenendo di avere dato "una risposta colorita senza nulla di offensivo" all'allenatore avversario, che si trovava in tribuna perché squalificato, che inveiva contro il calciatore infortunato ed il massaggiatore stesso accusandoli di voler perdere tempo. Sostiene, inoltre, che al di fuori degli spogliatoi non sarebbe avvenuto "nessun tipo di scontro o altro".

Ritiene questa Corte che la squalifica inflitta al massaggiatore Iero Basilio Giuseppe sia da ritenersi eccessiva in relazione ai fatti accertati;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo con riferimento all'ammenda di **€** 90,00 inflitta alla società A.S.D. Aurora Reggio, per i motivi di cui alla parte motiva;
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al massaggiatore IERO Basilio Giuseppe al 07.12.2016.
Dispone restituirsi la tassa.

RECLAMO n.23 della Società A.C. AMENDOLARA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 24.11.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Amendolara – Marina di Schiavonea 1960 del 6.11.2016***,** *Campionato 1^Categoria***).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

- che la società A.S.D. Marina di Schiavonea 1960, in riferimento alla gara A.C. Amendolara – A.S.D. Marina di Schiavonea 1960 del 06/11/2016, ha proposto reclamo innanzi al Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo che la società avversaria venisse sanzionata con la perdita della gara per non avere impiegato per l'intera durata della gara due giocatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi in violazione delle norme federali;
- che il giudice adito, con *C.U. n.65 del 24/11/2016 del Comitato Regionale Calabria*:
✓ ha rilevato che la società Amendolara ha iniziato la gara in questione schierando come fuoriquota il solo calciatore Scigliano Domenico (n.10), nato il 23/04/1996;
✓ ha ritenuto che tale circostanza integrasse gli estremi della violazione della disposizione federale riportata sul C.U. n.2 del 04/07/2016 del C.R.C., secondo la quale *le società partecipanti al Campionato Dilettanti di I Categoria hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse (e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti) almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi*;
✓ di conseguenza, ha accolto il reclamo, sanzionando l'A.C. Amendolara con la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3.

La società Amendolara propone reclamo avverso la decisione suddetta, sostenendo di avere schierato nella gara in questione, oltre al già citato Scigliano Domenico, anche il calciatore Troiano Mosè (n.14) nato il 19/08/2000, attenendosi, pertanto, alle vigenti disposizioni federali.
Questa Corte rileva che dall'esame del referto arbitrale della gara *de qua* risulta quanto segue:
- che la società Amendolara ha iniziato la gara impiegando sia il calciatore Scigliano Domenico (n.10), nato il 23/04/1996, che il calciatore Troiano Mosè (n.14), nato il 19/08/2000;
- che, al 38° del II tempo, il calciatore Scigliano Domenico è stato sostituito da Salerno Rocco (n.15), nato il 13/09/1996;
- che la reclamante, pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, si è attenuta puntualmente alla disposizione federale menzionata in precedenza, impiegando sin dall'inizio della gara e per l'intera durata della stessa due calciatori nati dal 1° gennaio 1996 in poi.

Il reclamo, pertanto, è fondato. Di conseguenza, si dispone l'annullamento della decisione del giudice di prime cure che ha inflitto alla società Amendolara la punizione sportiva della perdita della gara, ripristinando il risultato conseguito sul campo: A.C. Amendolara – A.S.D. Marina di Schiavonea 1960: 5 – 0;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, delibera di:
annullare la sanzione inflitta in I grado alla A.C. Amendolara della perdita della gara A.C. Amendolara – A.S.D. Marina di Schiavonea 1960 del 06/11/2016, col punteggio di 0-3;
ripristinare il risultato conseguito sul campo: A.C. Amendolara – A.S.D. Marina di Schiavonea 1960: 5 – 0;
accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.24 della Società A.S.D. VILLESE CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.23 S.G.S. del 24.11.2016 (squalifica del calciatore capitano D'AGOSTINO Nicolo' per SETTE gare effettive in luogo dell'autore del modesto atto di protesta violenta nei confronti del direttore di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che a fine gara un giocatore della Villese non identificato spintonava l'arbitro ponendogli una mano sul viso;
che a fronte di ciò è stato squalificato il capitano della A.S.D. Villese Calcio D'Agostino Nicolò per sette giornate effettive di gara;
che la Società Villese Calcio ha individuato nel reclamo proposto dinnanzi a questa Corte l'autore del gesto nella persona del calciatore Ruggeri Marco;
che, pertanto, a quest'ultimo va irrogata la sanzione e revocata quella inflitta al capitano;

P.Q.M.

revoca la squalifica inflitta al capitano D'AGOSTINO Nicolò disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo in sede per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore RUGGERI Marco;
dispone, inoltre, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi